

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5261

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI PIER FERDINANDO, COSTA SILVIA, CASATI,
CARELLI, MATULLI, TESINI, AMALFITANO, CAFARELLI,
VITI, BUONOCORE, FERRARI BRUNO**

Presentata il 21 novembre 1990

Provvedimenti in favore del cinema

ONOREVOLI COLLEGHI! — I mutamenti che si sono prodotti nel mercato cinematografico internazionale hanno trovato impreparati gli operatori italiani del settore. Si riconosce, tuttavia, che innovazioni tecnologiche, concorrenza televisiva, grandi produzioni, internazionalizzazione del mercato, evoluzione del gusto si sono combinati ad una normativa di settore vecchia ed inadeguata che ha inciso fortemente sulla capacità dei nostri operatori a sostenere il confronto.

Il disegno di legge governativo (atto Camera n. 4325), che il Parlamento si appresta a discutere, ha cercato una prima risposta nel rendere più agevole l'accesso al credito da parte della produzione nazionale e nel ridurre la farragino-

sità di alcuni istituti presenti nella vecchia legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Fino dalla sua presentazione, la Democrazia cristiana ne ha colto la portata congiunturale e si è riservata di apportare emendamenti ed integrazioni che rendessero più concreta la possibilità di adeguare il settore ai mutamenti in atto.

Pur rendendosi conto che il provvedimento non rappresenta certo una risposta compiuta ai problemi posti dalla nuova situazione in atto nel nostro Paese, la Democrazia cristiana ha ritenuto opportuno limitarsi ad un lavoro che non stravolgesse il testo governativo ed ha predisposto un articolato innestato sul corpo del disegno di legge proprio per evitare ulteriori dilazioni.

Gli obiettivi.

Per la complessità dei fattori in gioco, il legislatore registra spinte spesso contraddittorie, per cui non si può avere la pretesa di dare una risposta pienamente esauriente ad ogni sollecitazione; è già importante, allora, acquisire la consapevolezza degli elementi di crisi per bilanciare l'intervento fra i vari momenti del processo produttivo.

La Democrazia cristiana è convinta che, anche ove ce ne fossero le risorse — ma si sa che non è più così — la soluzione dei problemi del cinema italiano non potrebbe ridursi alla creazione di un mercato autarchico, fortemente assistito, da coltura sotto vetro. L'integrazione dei mercati internazionali e la sfida che viene dalla grande produzione americana richiedono una nuova cultura industriale ed imprese aperte, per organizzazione e dimensione, al confronto internazionale. Solo così crescerà anche la produzione e la distribuzione del prodotto a basso-medio costo.

Inoltre c'è, sì, forte domanda di immagini, ma non c'è posto per prodotti di basso livello. E la qualità appare oggi la sola in grado di garantire resa economica e crescita culturale.

Questi sono i soli obiettivi verso i quali la Democrazia cristiana ritiene che sia logico e necessario un intervento più massiccio dello Stato, sia che si sostanzi in un provvedimento di emergenza, sia che qualifichi un più ampio disegno di riforma.

Tanto più elevato è il grado di equilibrio e di integrazione tra momento imprenditoriale e momento culturale, tanto più efficace risulta la risposta dello Stato ad una crisi che è, appunto, in egual misura, produttiva e culturale.

Gli strumenti di governo.

Una prima serie di emendamenti al disegno di legge riguarda i soggetti chiamati a dare attuazione agli interventi dello Stato.

Si sono, dunque, individuati tre organismi consultivi: la Commissione nazionale (articolo 2), il Comitato tecnico-consultivo (articolo 3), la commissione per la qualità (articolo 11).

La ripartizione delle competenze si sviluppa per gradi e funzioni: competenze generali di indirizzo e di definizione degli obiettivi, oltre che organo di seconda istanza, per la Commissione nazionale; competenze specifiche di governo delle risorse per il Comitato tecnico; competenze specifiche di valutazione culturale per la commissione per la qualità.

I rappresentanti delle categorie sono presenti solo nella Commissione nazionale. Gli altri due organismi, invece, per necessità di separare la figura di chi eroga sostegni ed incentivi da quella di chi ne risulta beneficiario, si prevede siano composti solo da esperti, sorteggiati all'interno di un albo speciale di nuova istituzione, tenuto aggiornato dalla Commissione nazionale per la cinematografia.

I compiti delle regioni, per il concorso che questi organismi possono dare, sono stati ampliati e si è ipotizzato lo strumento di convenzioni annuali per attuare il necessario coordinamento con gli interventi dello Stato in settori quali la promozione e diffusione della cultura cinematografica, i circuiti regionali di distribuzione ed esercizio per programmazioni di qualità o in piccoli centri, la formazione professionale (articolo 6).

Il gruppo pubblico ed il centro sperimentale.

Per non intralciare l'iter di approvazione del disegno di legge atto Camera n. 4325, la Democrazia cristiana ha scelto di non introdurre normative di riforma di istituzioni che, pure, nel quadro degli strumenti attraverso i quali lo Stato realizza gli obiettivi del proprio intervento nel settore, rivestono grandissima importanza: gruppo pubblico e centro sperimentale.

Sul riordino del settore pubblico la Democrazia cristiana ha insediato, nel-

l'ambito del dipartimento culturale, un'apposita commissione che avanzerà una proposta complessiva di riordino dell'Ente gestione cinema e delle società ad esso collegate nella convinzione che sia necessario un rilancio di questo polo e una rilettura del suo ruolo di promozione culturale.

Gli strumenti finanziari.

Nella valutazione degli incentivi finanziari previsti dal progetto di legge, la Democrazia cristiana ha cercato di far corrispondere il complesso delle agevolazioni ai due obiettivi generali prescelti: rafforzamento di un sistema industriale (capo II) e sostegno alla produzione di qualità (capo III).

Si è ritenuto che sostegno alla produzione non significasse assistenzialismo, ma piuttosto definizione di meccanismi capaci di far crescere un sistema industriale di imprese. Da qui la scelta di ricondurre i vari parametri, previsti nel disegno di legge governativo, ad un unico parametro rappresentato dal costo dei fattori nazionali che hanno concorso alla produzione dell'opera, secondo specifici massimali (articolo 8). Il criterio consente quegli automatismi necessari ad evitare discrezionalità e rende inutile lo stesso riconoscimento della « nazionalità », restituendo alle imprese una maggiore libertà nella combinazione dei vari fattori.

Si è inoltre accresciuta la misura del sostegno alle coproduzioni (articolo 23), soprattutto CEE, ritenendo che anche questa rappresenti una strada per raggiungere dimensioni ottimali di mercato.

E, valutando la crescente incidenza che la promozione assume nel successo commerciale di un'opera, si sono apportati miglioramenti agli incentivi a distribuzione ed esportazione (articolo 9). Migliorie sono previste anche per le strutture delle industrie tecniche e dell'esercizio, particolarmente in presenza di innovazioni tecnologiche (articolo 10).

Gli strumenti fiscali.

L'obiettivo del rafforzamento della propensione industriale può trovare un supporto adeguato nello strumento fiscale.

Il principio della detassazione degli utili reinvestiti è già stato accolto nella nostra legislazione. La Democrazia cristiana ritiene che esso abbia avuto efficacia limitata sia perché limitato era l'ambito di applicazione, sia perché è venuto ad inserirsi in un sistema vecchio, a forte contenuto assistenzialistico, che non ha incentivato il capitale di rischio.

Si è ritenuto, dunque, necessario proporre una sua proroga di almeno tre anni, per poter beneficiare del diverso quadro normativo che uscirà dalla nuova legge.

Ma si è anche ritenuto che occorresse una spinta più forte a sostegno della propensione industriale degli operatori e che l'introduzione del *tax shelter* (la detassazione per gli investitori terzi) costituisse stimolo a strutturarsi in senso industriale per offrire a questi terzi investitori le necessarie garanzie.

Gli incentivi speciali.

Per la Democrazia cristiana, il regime ordinario degli incentivi ha come obiettivo il rafforzamento in senso imprenditoriale del settore.

In questa logica, si è ritenuto che un regime ulteriormente agevolato abbia senso solo in chiave di sostegno alla produzione di qualità.

Tutte le particolari agevolazioni che erano collegate al « film nazionale », sono state così trasferite al film « di qualità », cioè ad opere nelle quali i fattori nazionali, suddivisi nei vari massimali, abbiano concorso al costo complessivo in misura non inferiore al 70 per cento e che la speciale commissione — di durata biennale e costituita su sorteggio — abbia riconosciuto distinguersi per particolare e significativo livello artistico e culturale

(articolo 11). Oltre alla utilizzazione del fondo di garanzia, queste opere beneficiano di agevolazioni sia alla produzione, sia alla distribuzione ed all'esercizio (articolo 12).

Solo queste opere, inoltre, concorrono alla assegnazione dei premi nazionali per il cinema (articolo 15), e, nel caso di lungometraggi, il limite di tempo che deve intercorrere fra sfruttamento in sala e sfruttamento televisivo viene ridotto a dodici mesi.

Il sistema complessivo dei benefici previsti per le opere in possesso di attestato di qualità, viene esteso alle « opere prime » comprendendo in questa accezione anche le seconde realizzazioni dei nuovi registi.

È stato mantenuto il regime speciale di incentivo per il sostegno alle opere che vedono la partecipazione di autori, attori e tecnici alla produzione, ovviamente utilizzando il sistema generale di parametri che costituisce la regola base della proposta della DC, ma si è ridotto a 15 il numero dei progetti selezionati dal Comitato e si è sostituito la quota di riserva prevista nel testo governativo con una priorità nella concessione dei mutui sull'intero fondo per il credito agevolato, in modo da non avere preventive limitazioni nel costo delle opere, con danno per il loro stesso livello qualitativo (articolo 13).

Sono stati introdotti incentivi anche alla diffusione di opere a carattere documentario ed alle sale situate in aree urbane periferiche o piccoli centri che effettuino programmazione di opere con attestato di qualità (articolo 17).

Inoltre la DC ha ritenuto importante investire sulle nuove generazioni incentivando nelle scuole e nelle università la diffusione della cultura cinematografica e la sperimentazione di metodologie didattiche incentrate su documenti cinematografici ed audiovisivi (articolo 18).

La tutela dei minori.

Nel momento in cui si rendono più agili i meccanismi di intervento finanziario dello Stato per la realizzazione e diffusione dell'opera cinematografica, sembra alla Democrazia cristiana che si renda indispensabile rivedere i sistemi di censura in modo da garantire il rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e un'efficace politica di tutela dei minori. Del resto, tale necessità è oggi rafforzata dall'entrata in vigore della recente legge che ha regolamentato l'emittenza televisiva, nella quale, dietro le indicazioni di una direttiva CEE, norme di tutela dei minori sono state introdotte.

La Democrazia cristiana ritiene che, su questo terreno, sia possibile trovare una comune base di intesa al di là delle convinzioni che ognuno si riserva di mantenere in tema di censura cinematografica.

Si avverte, infatti, con urgenza la necessità di evitare che il sostegno dello Stato ed il pubblico denaro siano utilizzati per un'opera di corruzione della coscienza e della personalità dei minori, con stridente contrasto rispetto alle finalità generali dello Stato-comunità, così come sono ribaditi dalla Costituzione.

La Democrazia cristiana si attiverà, dunque, perché contestualmente alla discussione sulla approvazione del disegno di legge atto Camera n. 4325, il Parlamento sia investito del problema di revisione delle norme in vigore in materia di censura cinematografica, provvedendo al varo di una normativa che, tutelando adeguatamente la coscienza dei minori, completi il quadro degli interventi, se del caso sostituendo lo stesso reato di « osceno » con più pertinenti reati di « offesa alla dignità della persona umana » e di « incitamento alla violenza ed all'odio ».

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Presupposti e finalità della legge).

1. Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, ne riconosce l'importanza economica ed industriale, ne favorisce lo sviluppo in tutte le manifestazioni espressive nel rispetto dei diritti di libertà di creazione e di circolazione e di proprietà intellettuale.

2. Ai fini della presente legge, per opera filmica si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura con contenuto a soggetto o a carattere documentaristico, purché opera dell'ingegno destinata al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

ART. 2.

(Commissione nazionale per la cinematografia).

1. Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività cinematografiche, nonché per gli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione nazionale per la cinematografia che esprime comunque il proprio parere sui decreti ministeriali e regolamenti previsti dalla presente legge.

2. La Commissione dura in carica tre anni, è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta dal direttore generale dello spettacolo e da venti esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di cui tre selezionati tra personalità della cultura e del-

l'arte di comprovata esperienza nel settore della cinematografia, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso secondo le modalità e procedure previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e diciassette designati dalle associazioni rappresentative degli autori; dei produttori, degli esercenti, dei critici cinematografici, dei giornalisti cinematografici, dei lavoratori dello spettacolo, degli attori, dei distributori, delle industrie tecniche, nonché dall'Ente autonomo di gestione cinema, dalla Banca nazionale del lavoro e dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ragione di uno per ciascuno, dalle associazioni più rappresentative di cultura cinematografica in ragione di due membri e dalle regioni in ragione di tre membri. La nomina può essere rinnovata una sola volta.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Le funzioni dei componenti della Commissione di cui al presente articolo, sono incompatibili con quelle di componenti del Consiglio nazionale dello spettacolo.

4. Le riunioni sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti.

5. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica di dirigente.

6. La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo almeno tre volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti.

ART. 3.

(Comitato tecnico-consultivo per la cinematografia).

1. È istituito il Comitato tecnico-consultivo per la cinematografia, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal direttore generale dello spettacolo, e da sette esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei quali cinque designati

dallo stesso Ministro del turismo e dello spettacolo, sorteggiati fra gli iscritti ad uno speciale albo di personalità di comprovata esperienza nel settore della cinematografia, tenuto ed aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per la cinematografia, nonché uno dal Ministro delle partecipazioni statali ed uno dalla Banca nazionale del lavoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso secondo le modalità e procedure previste dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia e dura in carica due anni. I singoli membri, effettivi e supplenti, non possono essere riconfermati per il biennio successivo.

4. Le riunioni del Comitato sono validamente tenute quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate dalla maggioranza dei presenti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, emana il decreto di istituzione e regolamentazione dell'albo degli esperti cinematografici di cui al comma 1.

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Ai fini indicati nell'articolo 1, lo Stato interviene utilizzando una quota del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura minima del 25 per cento, per il sostegno e lo sviluppo delle attività cinematografiche nazionali, pubbliche e private, nei loro diversi settori:

a) agevolando la produzione cinematografica nazionale con particolare ri-

guardo allo sviluppo del settore industriale, alla produzione di qualità ed alle iniziative che prevedano la partecipazione di autori, di attori e di tecnici ai costi di realizzazione delle opere filmiche;

b) favorendo la più efficace interazione fra iniziativa pubblica ed iniziativa privata, per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione, distribuzione e programmazione di opere filmiche;

c) tutelando e sostenendo l'esercizio cinematografico nazionale, del quale riconosce l'importanza sociale e culturale per la diffusione dello spettacolo filmico;

d) sostenendo e promuovendo le iniziative volte alla diffusione dell'opera filmica nazionale in Italia ed all'estero, ed agevolando i rapporti economici e gli scambi culturali con gli organismi pubblici e privati di altri Paesi;

e) incentivando e promuovendo studi e ricerche per lo sviluppo di nuove forme di linguaggio e di nuove tecnologie;

f) promuovendo la formazione, il perfezionamento culturale, professionale, artistico e tecnico di coloro che intendono operare nel settore cinematografico;

g) favorendo il collegamento del cinema con la scuola e con il mondo del lavoro;

h) assicurando e sostenendo la conservazione e la divulgazione del patrimonio filmico nazionale e del relativo materiale storico nel rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle convenzioni internazionali in materia di diritto di autore e di diritti connessi;

i) sostenendo le attività delle associazioni di cultura cinematografica e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel campo cinematografico;

l) sostenendo gli investimenti culturali degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, distribuzione, esercizio e servizi tecnici cinematografici;

m) promuovendo e sostenendo finanziariamente l'attività creativa degli autori;

n) istituendo un fondo per il credito agevolato sugli investimenti, un fondo di garanzia ed un fondo di incentivazione.

ART. 5.

(Compiti del Ministero del turismo e dello spettacolo).

1. Gli interventi dello Stato sono attuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale:

a) promuove e coordina le iniziative volte allo sviluppo ed al potenziamento della produzione, distribuzione e programmazione cinematografica;

b) accerta la sussistenza dei requisiti e presupposti per l'accesso ai fondi per il credito agevolato sugli investimenti, di garanzia e di incentivazione;

c) accerta e dichiara la nazionalità italiana delle opere filmiche in conformità alle norme comunitarie in materia;

d) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici e la diffusione di opere filmiche nazionali all'estero;

e) promuove e stipula gli accordi internazionali di reciprocità;

f) esercita la vigilanza sugli enti, le imprese e manifestazioni cinematografiche sovvenzionate dallo Stato coordinando i rapporti fra gli organismi pubblici e privati che operano nel settore;

g) coordina l'attività delle regioni in campo cinematografico;

h) coordina i rapporti tra cinema e televisione;

i) favorisce le relazioni fra il cinema, la scuola ed il mondo del lavoro;

l) svolge ogni altro compito attribuito allo Stato dalla presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

2. Restano fermi i compiti e le attribuzioni del Ministero delle partecipazioni

statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione cinema e società in esso inquadrato.

3. Entro la fine di ogni anno il Ministro del turismo e dello spettacolo fissa con proprio decreto motivato, previo parere della Commissione nazionale per la cinematografia, il riparto della quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche tra i vari fondi ed obiettivi, stabilendo altresì le linee generali di indirizzo degli interventi di sostegno dello Stato nei vari settori.

ART. 6.

(Interventi delle regioni e degli enti locali).

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni demandate dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono contribuire con fondi propri, a tal fine iscritti nei rispettivi bilanci, al sostegno della diffusione delle attività cinematografiche nell'ambito del territorio di competenza.

2. Il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali è promosso dal Ministero del turismo e dello spettacolo su parere del Consiglio nazionale dello spettacolo nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dall'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine le regioni e gli enti locali comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi da essi operati per il sostegno e l'incentivazione delle attività cinematografiche.

3. Il coordinamento di cui al comma 2 si attua attraverso convenzioni annuali di programma, stipulate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con le regioni, previo parere della Commissione nazio-

nale per la cinematografia, con particolare riferimento alle iniziative attinenti a:

a) la promozione e la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva;

b) circuiti regionali di distribuzione ed esercizio per programmazioni di qualità nelle periferie e nei piccoli centri;

c) cineteche, mediateche, laboratori, centri di documentazione audiovisiva, centri servizi, che costituiscano supporto alle iniziative culturali presenti nella regione;

d) la diffusione della cultura e della didattica cinematografica ed audiovisiva nelle scuole e nelle università;

e) i programmi di formazione di figure professionali nel campo della cultura e dell'industria cinematografiche, in collaborazione con gli imprenditori del settore e con l'università ed il Centro sperimentale di cinematografia.

CAPO II

INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAZIONALE

ART. 7.

(Costituzione e finalità del fondo per il credito agevolato sugli investimenti).

1. È costituito un fondo denominato « fondo per il credito agevolato sugli investimenti » per la concessione di mutui a tasso agevolato ad imprese nazionali che operano nel campo della produzione, distribuzione, esercizio, esportazione e industria tecnica cinematografica.

2. Il fondo è istituito presso la Sezione autonoma per il Credito cinematografico (SACC) della Banca nazionale del lavoro. Le giacenze esistenti nel predetto fondo sono utilizzate esclusivamente ai fini della presente legge.

3. Il fondo per il credito agevolato sugli investimenti sostituisce il fondo di

intervento istituito con la legge 14 agosto 1971, n. 819, il fondo istituito dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 11 della legge 21 giugno 1973, n. 287, il fondo particolare istituito dall'articolo 28 della stessa legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché il fondo di sostegno istituito con la legge 23 luglio 1980, n. 378, che vengono posti in liquidazione a cura della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con devoluzione al fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le operazioni in corso al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle eventuali modifiche ed integrazioni dello statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro.

6. Il tasso di interesse applicato dalla Sezione autonoma sulle operazioni di mutuo è pari al quaranta per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto.

7. In alternativa al mutuo sul fondo di investimento può essere concesso un contributo in conto interessi, su mutui stipulati con istituti di credito, al fine di consentire un interesse a carico dei beneficiari pari al trenta per cento del tasso di riferimento di cui al comma 6. Sulle operazioni di cui trattasi gli istituti finanziatori non potranno praticare un tasso di interesse superiore a quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per il settore industriale.

8. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi sugli interessi sono accertati dalle società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

9. La dotazione del fondo è costituita:

a) dalla devoluzione dei fondi di cui al comma 3;

b) da una devoluzione annuale pari ad almeno il 70 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

10. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, stabilisce annualmente con proprio decreto le quote di utilizzazione della dotazione prevista nel comma 9 destinandole:

a) agli interventi a favore della produzione di film destinati al mercato cinematografico;

b) agli interventi a favore della distribuzione ed esportazione di film, con una riserva per quelli in possesso dell'attestato di qualità, ai sensi dell'articolo 12;

c) agli interventi a favore dell'esercizio e delle industrie tecniche nazionali;

d) agli interventi a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, anche attraverso le società in esso inquadrate, per la produzione e diffusione in Italia ed all'estero di film di particolare qualità artistica e culturale, con particolare riferimento alla cinematografia specializzata, documentaristica e per ragazzi.

11. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il primo mese di ogni semestre, provvede a versare alla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro l'importo del 50 per cento della devoluzione annua di cui alla lettera b) del comma 9.

12. La Sezione autonoma tiene contabilità e gestione separata delle somme versate, imputandovi proporzionalmente gli interessi e le spese generali di funzionamento, tenendo conto della diversa natura e destinazione degli interventi previsti dal presente articolo.

13. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il

Ministro del tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissate le modalità di gestione del fondo, nonché di assegnazione dei mutui, secondo criteri e parametri riferiti agli elementi di realizzazione del film.

14. La concessione dei mutui e dei contributi sugli interessi è deliberata, su conforme parere del Comitato tecnico-consultivo, dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro previa valutazione della affidabilità dell'impresa mutuante con particolare riguardo alla produzione effettuata, alla specifica professionalità ed esperienza operativa sia del titolare dell'impresa individuale, sia del legale rappresentante della società, sia della persona fisica o giuridica italiana cui è delegata la responsabilità operativa, nonché all'esito di precedenti interventi di sostegno dello Stato ed il mutuo è erogato a stati di avanzamento con un acconto del 20 per cento dello stesso. Il mutuo è concesso sulla base di garanzie aziendali dell'impresa.

ART. 8.

(Interventi a favore della produzione di opere cinematografiche).

1. Il mutuo a tasso agevolato, ovvero il contributo sugli interessi di cui al comma 7 dell'articolo 7, sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti è concesso ad imprese nazionali per la produzione di opere filmiche realizzate con l'impiego di tecnici e maestranze italiani ed utilizzando industrie tecniche nazionali. Il mutuo ha durata biennale.

2. L'importo del mutuo non può superare il settanta per cento del costo dei componenti nazionali che concorrono al costo complessivo della produzione, ripartiti nei seguenti massimali:

a) regista italiano: 15 per cento;

b) sceneggiatori in maggioranza italiani: 15 per cento;

c) *troupe* in maggioranza italiana: 15 per cento;

d) soggetto di autore italiano: 10 per cento;

e) attori principali in maggioranza italiani: 10 per cento;

f) attori secondari in maggioranza italiani: 10 per cento;

g) riprese effettuate in maggioranza in Italia: 5 per cento;

h) uso della lingua italiana da parte degli stessi attori italiani, sia in sede di ripresa sonora in diretta che in sede di post-sincronizzazione del film: 5 per cento;

i) uso di laboratori italiani: 10 per cento;

l) maggioranza delle riprese previste in interni effettuate in teatri di posa italiani: 5 per cento.

3. Fanno eccezione le opere filmiche di animazione ed i documentari per i quali la quota del costo dei componenti nazionali è commisurata sul costo complessivo dell'opera.

4. Qualora il regista, gli autori, gli attori ed i tecnici qualificati compartecipino al costo di produzione dell'opera con un apporto non inferiore al 50 per cento delle proprie spettanze, le stesse sono computate per intero in aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi.

5. Alle imprese che non usufruiscano del mutuo a tasso agevolato o del contributo sugli interessi può essere concesso un contributo percentuale sui costi di produzione compresa l'edizione della copia campione del film, comunque riferito a non oltre i limiti massimi di cui ai commi 2 e 4.

6. L'aliquota del contributo di cui al comma 5 è pari a quella prevista nel comma 6 dell'articolo 7; il tasso di riferi-

mento considerato è quello in vigore alla data d'inizio della lavorazione del film.

7. Ai fini della presente legge, per impresa produttrice nazionale si intende l'impresa o società con sede legale e domicilio fiscale in Italia, con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e che produca l'opera filmica assumendo la responsabilità economica della sua realizzazione e avendo la titolarità dei diritti di utilizzazione del diritto d'autore.

ART. 9.

(Interventi a favore delle imprese di distribuzione ed esportazione).

1. A favore delle imprese nazionali di distribuzione ed esportazione di film realizzati ai sensi dell'articolo 8 sono concessi, sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti, alternativamente mutui a tasso agevolato, contributi sugli interessi di mutui, contributi diretti sui costi di distribuzione ed esportazione.

2. Si applicano le aliquote di interesse o di contributo previste negli articoli 7 e 8.

3. Il costo di distribuzione e di esportazione dell'opera comprensivo dell'eventuale minimo garantito, stampa copie, pubblicità, eventuali doppiaggi e sottotitolaggi in altre lingue, ammesso ai suddetti benefici non può comunque eccedere, rispettivamente, il 40 per cento ed il 25 per cento del costo di produzione del film né essere inferiore al 20 per cento.

ART. 10.

(Interventi a favore delle industrie tecniche e per l'esercizio).

1. Sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti sono concessi mutui settennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi o contributi in conto capi-

tale, per la trasformazione e per l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di produzione di supporti audiovisivi, di sale cinematografiche e per l'installazione e ristrutturazione di impianti e di servizi pubblici accessori alle sale.

2. Mutuo e contributi sono concessi per importi fino al 70 per cento dei costi sostenuti, al tasso di cui all'articolo 7.

3. L'aliquota del mutuo o dei contributi può raggiungere il 90 per cento del costo ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, in caso di:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale cinematografiche situate in luoghi periferici o in piccoli centri urbani, e che si caratterizzano per programmazioni di qualità o per ragazzi.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico-consulativo, fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi ammessi a fruire degli interventi di cui al comma 1. Restano ferme le finalità di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera b), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.

5. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, nonché l'ampliamento di sale già in attività sono subordinati all'autorizzazione da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico-consulativo, tenendo conto del numero delle sale qualificate esistenti e della popolazione, fatte salve le norme vigenti in materia di incolumità pubblica.

6. Sulle eventuali richieste di riesame presentate nei successivi 60 giorni, il Ministro del turismo e dello spettacolo decide previo parere della Commissione nazionale per la cinematografia.

CAPO III
INTERVENTI A FAVORE
DEL FILM DI QUALITÀ

ART. 11.

*(Riconoscimento di qualità del film
e benefici).*

1. Ai fini della presente legge è riconosciuto di qualità il film prodotto da un'impresa italiana a norma del comma 7 dell'articolo 8 nel quale i componenti nazionali ripartiti nelle quote di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, accertati da una delle società di certificazione di cui all'articolo 7, comma 8, concorrono al costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al settanta per cento di esso e che si distingue per il particolare e significativo livello artistico e culturale.

2. L'accertamento dei requisiti di qualità è demandato a tre commissioni speciali. Ognuna delle commissioni è composta, oltre al presidente, da quattro esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base del sorteggio effettuato annualmente dalla Commissione nazionale per la cinematografia fra gli iscritti ad uno speciale elenco inserito nell'albo di cui all'articolo 8 e composto da giornalisti e critici cinematografici, da operatori di festival e di associazioni nazionali di cultura cinematografica, da docenti universitari delle cattedre di cinematografia, indicati dalle rispettive associazioni rappresentative ovvero da almeno tre componenti della stessa Commissione nazionale per la cinematografia. I membri così nominati durano in carica due anni, non sono rieleggibili nei due anni successivi e le funzioni loro attribuite sono incompatibili con quelle di componente di altre commissioni previste nella presente legge.

3. Le opere aventi i requisiti produttivi di cui al comma 2, che siano premiate o segnalate in festival o rassegne internazionali a tale scopo riconosciute,

acquisiscono di diritto l'attestato di qualità.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento di esecuzione per disciplinare le modalità e le procedure per l'istituzione dello speciale elenco degli esperti di cui al comma 2.

5. Ai fini dell'ammortamento dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 8, concessi per la produzione di film cui venga assegnato l'attestato di qualità ai sensi del presente articolo, il tasso di interesse verrà calcolato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento ed i proventi di quota produttore verranno utilizzati per il 45 per cento a copertura del mutuo, per il 45 per cento per il recupero della parte di costo industriale a carico dell'impresa di produzione, per il 7 per cento andrà a favore del regista e degli autori italiani e per il 3 per cento a favore dei produttori italiani che abbiano dedicato impegno intellettuale e professionale alla realizzazione del film nella fase di preparazione e preproduzione; la percentuale complessiva del 10 per cento spettante al regista, agli autori e produttori italiani, fino al recupero delle somme eventualmente anticipate al regista, agli autori e produttori ed inserite nel costo del film, è destinata per il 50 per cento a copertura del mutuo e per il 50 per cento all'impresa di produzione.

6. Quando i proventi del film avranno consentito il recupero dell'investimento dell'impresa di produzione nel film, i successivi proventi saranno destinati per il 90 per cento all'ammortamento del mutuo fino alla sua totale estinzione e per il 10 per cento al regista, agli autori e produttori italiani nelle percentuali di cui al comma 5.

7. Una volta estinto il mutuo gli ulteriori proventi saranno per il 90 per cento di spettanza delle imprese di produzione e per il 10 per cento di spettanza degli autori e dei produttori italiani nelle percentuali di cui al comma 6.

8. All'ammortamento dei mutui concessi per la distribuzione e l'esportazione di film riconosciuti di qualità si provvede con il 50 per cento di tutti i proventi dei film in Italia ed all'estero di spettanza del distributore e dell'esportatore.

9. Per proventi del film si intendono quelli derivanti da tutti i *media* in Italia ed all'estero per l'intera durata dei diritti di utilizzazione, nonché gli eventuali premi di cui all'articolo 15 ed ogni altro contributo pubblico o privato.

10. Tutti i proventi dovranno essere fatti affluire presso la SACC della Banca nazionale del lavoro per il tramite della SIAE per quanto riguarda i proventi realizzati in Italia. La Banca nazionale del lavoro provvederà alle rispettive attribuzioni secondo le indicazioni di cui al presente articolo ferma restando la competenza della SIAE per quanto riguarda la gestione dei diritti d'autore.

11. I compensi previsti nel presente articolo di spettanza degli autori sono irrinunciabili ed intransferibili per atti tra vivi.

12. Qualora i proventi conseguiti dai film non consentano, in tutto o in parte, l'ammortamento del mutuo concesso, diviene operante la garanzia di cui all'articolo 12.

ART. 12.

(Benefici per la produzione, distribuzione ed esportazione del film di qualità).

1. Presso la SACC è istituito un fondo denominato « fondo di garanzia » che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle industrie cinematografiche nazionali nella produzione, distribuzione ed esportazione di opere filmiche in possesso dell'attestato di qualità.

2. La dotazione del fondo è costituita dagli accantonamenti che la SACC della BNL è tenuta ad operare, a valere sul fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 7, al momento della erogazione dei mutui a tasso agevolato per i film in misura pari al 30 per cento dell'importo dei mutui stessi.

3. Possono, comunque, essere ammessi al fondo di garanzia solo i film prioritariamente destinati al mercato cinematografico e, ove ammessi, gli stessi decadono dai benefici se fra la prima proiezione in pubblica sala e lo sfruttamento televisivo non intercorra un periodo minimo di 12 mesi.

4. La garanzia si realizza mediante la fidejussione prestata dal fondo in favore dei mutui contratti da imprese italiane per la produzione, distribuzione e l'esportazione di film in possesso di attestato di qualità, pari all'85 per cento del mutuo stesso.

5. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

6. Alla fine di ogni biennio le giacenze del fondo relative ai film per i quali il mutuo si è estinto vanno in aumento del fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa con proprio decreto le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi contabili cui devono attenersi le società per evidenziare i risultati di gestione relativamente ai film realizzati e per i quali si invoca l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni richiede la preventiva certificazione di cui al comma 8 dell'articolo 7 sulla base di un modello *standard*.

8. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 9, la misura del costo di distribuzione ed esportazione del film munito di attestato di qualità, può raggiungere rispettivamente il 60 per cento ed il 30 per cento del costo di produzione del film.

9. In caso di programmazione di opere filmiche in possesso di attestato di qualità, le relative tasse erariali gravanti sull'esercizio cinematografico sono ridotte di una misura pari al 70 per cento. Qualora la programmazione di opere filmiche in possesso di attestato di qualità raggiunga almeno il settanta per cento delle giornate di programmazione con un minimo di cento giornate, le tasse erariali e comunali gravanti sull'esercizio cinemato-

grafico sono ridotte di una misura pari al 90 per cento.

10. Ai fini delle agevolazioni di cui alla presente legge, le opere prime e seconde di esordienti sono equiparate alle opere in possesso di attestato di qualità.

ART. 13.

(Norme particolari per l'associazione produttiva di autori, attori e tecnici).

1. Per la realizzazione di progetti di opere filmiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzarsi da parte di imprese cooperative ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 50 per cento dei rispettivi compensi di autori, registi, attori e tecnici qualificati, il mutuo a tasso agevolato previsto dall'articolo 7 è concesso in misura pari al 90 per cento del costo dei componenti nazionali di cui all'articolo 8, comma 2, che concorrono alla produzione dell'opera dedotte le partecipazioni, il cui importo massimo ai fini del mutuo è biennialmente fissato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico-consultivo.

2. Il Comitato tecnico-consultivo seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di 15 progetti, di cui non meno di 5 tra opere prime e seconde di esordienti, con priorità per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature cui sia stato assegnato un contributo ai sensi dell'articolo 16, che dovranno essere realizzati, pena la decadenza dall'ammissione alle maggiori agevolazioni previste, entro l'anno successivo.

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, il mutuo è concesso in misura pari al cento per cento del costo dei componenti nazionali che concorrono alla produzione, dedotte le partecipazioni e la sua concessione ha la precedenza su altre domande di mutuo.

4. La distribuzione cinematografica delle opere realizzate può essere affidata

all'Ente autonomo gestione cinema o sue società partecipate sulla base di una convenzione annuale stipulata, finanziata e sovvenzionata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, a carico del fondo di incentivazione di cui all'articolo 14.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO

ART. 14.

*(Costituzione e finalità del fondo
di incentivazione).*

1. È costituito il fondo di incentivazione per lo spettacolo cinematografico con una dotazione annua pari ad almeno il ventitré per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche.

2. Sul fondo di incentivazione vengono annualmente concessi contributi e sovvenzioni per sostenere e promuovere:

a) la qualità artistica e culturale delle opere filmiche e la distribuzione;

b) la ricerca creativa;

c) progetti per la produzione, distribuzione, programmazione cinematografica e per l'aggiornamento tecnologico e impiantistico in Italia ed all'estero presentati dall'Ente autonomo gestione cinema;

d) progetti di ricerca tecnologica applicata all'industria cinematografica nazionale;

e) iniziative promosse da enti pubblici, privati, istituti universitari, associazioni per la promozione e la diffusione della cultura cinematografica in Italia, con particolare riferimento alle campagne promozionali nazionali a sostegno dello spettacolo cinematografico nelle sale;

f) progetti presentati da organismi costituiti in forma associativa per la di-

stribuzione e promozione all'estero di opere filmiche nazionali;

g) attività degli enti pubblici nazionali di formazione di quadri artistici e tecnici e promozione della cultura cinematografica, della sperimentazione e della conservazione del patrimonio filmico nazionale ed internazionale;

h) progetti ed iniziative in campo cinematografico cui l'Italia sia tenuta a contribuire sulla base di impegni assunti nel quadro di convenzioni internazionali;

i) consorzi di sale cinematografiche che si costituiscano per la stampa e la circolazione di copie di film negli esercizi periferici e di provincia, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi facenti parte dei consorzi;

l) imprese di esercizio cinematografico per la qualità della programmazione anche con riferimento ai film di cui agli articoli 12 e 15 ed alle attività promozionali;

m) convenzioni annuali stipulate dal Ministro del turismo e dello spettacolo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6.

ART. 15.

(Premio nazionale per il cinema).

1. Entro la fine di ogni esercizio finanziario il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, una giuria per i premi nazionali del cinema da assegnare alle opere giudicate più valide ed interessanti fra quelle in possesso di attestato di qualità nonché ai distributori ed agli esercenti che si siano particolarmente distinti nella promozione di opere di qualità.

2. La giuria è composta da tre esperti sorteggiati fra i critici ed i giornalisti cinematografici iscritti nello speciale

elenco di cui al comma 2 dell'articolo 11. Presiede la giuria una delle personalità facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo di cui alla lettera z) del secondo comma dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, scelta dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il premio è assegnato annualmente con decreto del Ministro su conforme parere della giuria a non più di quindici opere filmiche destinate prioritariamente al mercato cinematografico, a non più di tre opere filmiche di cortometraggi di animazione, intendendosi per tali le opere con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica ad eccezione della ripresa dal vero, e a non più di cinque opere filmiche a carattere documentaristico nonché a non più di tre esercenti e tre distributori.

4. Il premio è assegnato entro il mese di luglio di ogni anno alle opere programmate al pubblico in Italia per la prima volta nel periodo intercorrente fra il mese di giugno dell'anno precedente e il mese di maggio dell'anno in corso, opere a carattere documentario che risultino completate nello stesso periodo, agli esercenti ed ai distributori per l'attività di promozione svolta sempre nel periodo indicato ed è erogato entro 60 giorni dall'assegnazione.

5. L'importo di ogni premio è pari a lire 800 milioni per le opere filmiche destinate prioritariamente al mercato cinematografico ed è ripartito per il 70 per cento a favore del produttore, per il 10 per cento a favore del regista, per il 10 per cento a favore degli autori del soggetto e della sceneggiatura, per il cinque per cento ripartito fra il direttore della fotografia, l'autore del commento musicale, il direttore del montaggio del film, lo scenografo e il costumista e per il cinque per cento a favore di uno o più attori anche non protagonisti scelti dalla giuria.

6. Per i premi da assegnare a cortometraggi di animazione o ad opere filmiche a carattere documentaristico l'importo degli stessi è fissato in lire 50 milioni tutti ripartiti per il 50 per cento a favore del

produttore e per il 50 per cento a favore dell'autore. Per i premi dei distributori e degli esercenti che si siano particolarmente distinti nella promozione e programmazione di film di qualità anche in rapporto al territorio in cui hanno operato, l'importo degli stessi è fissato in lire 100 milioni ciascuno.

7. La liquidazione delle quote del premio è subordinata alla nazionalità italiana o comunitaria dei beneficiari, nonché, quella a favore degli interpreti, alla post-sincronizzazione ad opera degli stessi, in lingua italiana, della copia definitiva dell'opera filmica.

8. Il numero e l'importo dei premi di cui al presente articolo può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

9. All'onere relativo alla concessione dei premi di cui ai precedenti commi si provvede con il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14.

ART. 16.

(Contributi alla ricerca creativa).

1. Al fine di incentivare la ricerca creativa con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, annualmente sono concessi contributi a valere sul fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 per un importo di lire trenta milioni ciascuno a favore di autori di sceneggiatura che abbiano la finalità di promuovere lo sviluppo del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

2. La selezione dei soggetti da ammettere al contributo per la scrittura delle sceneggiature viene effettuata da una commissione che è composta ed opera attraverso tre sezioni coincidenti con le tre commissioni speciali di cui all'articolo 11.

3. La commissione di cui al comma 2, presieduta dal direttore generale dello spettacolo, sulla base della selezione effettuata dalle sezioni, ciascuna delle quali

proporrà non più di venti soggetti, provvede a scegliere complessivamente non più di quindici soggetti cui è assegnato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, il contributo di cui al comma 1.

4. I contributi di cui al comma 1 vengono erogati alla consegna, al Ministero del turismo e dello spettacolo, della sceneggiatura finale insieme al progetto di realizzazione del film.

5. L'importo dei contributi previsto nel comma 1 può essere aggiornato annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico-consultivo.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia, emana le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

ART. 17.

(Contributi a progetti di promozione culturale e tecnica, manifestazioni, ricerca tecnologica).

1. Sono concessi a valere sul fondo di incentivazione di cui all'articolo 14, contributi per la realizzazione di progetti annuali presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario e che riguardano:

a) la realizzazione di *festivals*, mostre, rassegne a carattere nazionale ed internazionale di opere filmiche da parte di enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, nonché da enti pubblici, e sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente anche coordinate nell'ambito territoriale o nazionale con le istituzioni pubbliche o private che operano a livello nazionale o regionale; una somma non inferiore a lire 2.000 milioni annui è assegnata all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cine-

matografica, ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414;

b) la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste ed opere a carattere storico critico informativo riguardanti la cinematografia, effettuata da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici;

c) la ricerca tecnologica applicata all'industria tecnica cinematografica ad opera di imprese pubbliche o private nel quadro di progetti pluriennali di investimento;

d) l'organizzazione e gestione a carattere permanente di cineteche, archivi cinematografici, biblioteche specializzate per la comunicazione di massa ad opera di enti o privati ed associazioni senza scopo di lucro nonché da enti pubblici anche attraverso società controllate; somme non inferiori rispettivamente a lire 2.000 milioni ed a lire 2.500 milioni sono assegnate all'Istituto Luce spa ed alla Cineteca nazionale di Roma per la riconversione ed il restauro di pellicole e materiali foto-cinematografici di archivio;

e) interventi in favore dell'Ente autonomo gestione cinema, anche attraverso le società in esso inquadrate, per la produzione e diffusione, in Italia ed all'estero, di film di particolare qualità artistica e culturale, con particolare riferimento alla cinematografia specializzata, documentaristica e per ragazzi;

f) interventi in favore delle iniziative di coordinamento con le regioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

g) interventi in favore del Centro sperimentale di cinematografia per la realizzazione di saggi ed opere a carattere sperimentale da parte degli allievi;

h) interventi a favore delle sale situate in aree urbane periferiche o piccoli centri, che intendano effettuare una programmazione costituita da opere in possesso di attestato di qualità per almeno il

70 per cento delle giornate di programmazione con un minimo di 100 giornate; il contributo sarà commisurato ad una percentuale dei costi di gestione, determinata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico-consultivo, previa certificazione di tali costi secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7;

i) interventi in favore della diffusione di opere a carattere documentario, anche attraverso la costituzione di circuiti specializzati, sostenuti anche attraverso contributi sui costi di gestione.

2. Eventuali progetti presentati oltre il termine indicato al comma 1 potranno essere esaminati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, solo ad attività svolta e documentata.

3. I contributi sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

4. La realizzazione di iniziative per la promozione del cinema italiano all'estero può essere svolta a mezzo di apposite convenzioni da stipularsi con l'Ente autonomo gestione cinema e società in esso inquadrate nonché da enti ed associazioni private non aventi scopo di lucro sulla base di programmi triennali coordinati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 18.

(Promozione cinematografica nelle scuole ed università).

1. A valere sul fondo di incentivazione di cui all'articolo 14, su parere conforme del consiglio scolastico provinciale, ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, sono assegnati contributi per progetti di scuole ed università inerenti la promozione della cultura cinematografica al loro interno, nonché, in collaborazione con l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

(IRRSAE), per la sperimentazione e diffusione di metodologie didattiche incentrate su documenti cinematografici ed audiovisivi. Contributi sono anche assegnati agli istituti universitari italiani per analoghi progetti. I contributi vengono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

2. Una somma non inferiore a lire 2.000 milioni è assegnata annualmente all'Istituto Luce per la collaborazione prestata a scuole ed università per l'allestimento e la gestione di circuiti di minisale, per attività di assistenza nella programmazione, per l'utilizzazione dell'archivio, per progetti specifici di promozione cinematografica anche in partecipazione con enti ed associazioni di cultura cinematografica riconosciuti dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 19.

(Programmazione obbligatoria di film nazionali).

1. Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a riservare ogni trimestre almeno un terzo degli spettacoli alle opere in possesso di attestato di qualità.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'imposta spettacolo è dovuta nella misura tripla di quella complessivamente accertata con riferimento al numero degli spettacoli di maggiore incasso che superino le quote di cui al comma 1. In caso di accertata inosservanza per tre trimestri nell'arco di un biennio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, si procederà alla sospensione della licenza di esercizio per almeno un mese.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo può variare annualmente, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, le quote riservate di cui al comma 1, con particolare riferimento al periodo di avvio della presente legge ed alla conseguente necessità di armonizzare la presente normativa con quella precedentemente in vigore.

CAPO V

TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

ART. 20.

(Pubblico registro per la cinematografia).

1. È istituito un Pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) nel quale sono iscritte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite in Italia.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel Pubblico registro per la cinematografia sono obbligatori ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge a pena di decadenza degli stessi, nonché per l'opponibilità ai terzi di contratti e convenzioni stipulati per la costituzione e cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, atti cautelativi, decisioni arbitrali, comunque connessi con costituzione, modificazione, trasferimento o estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro delle finanze, verrà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento che disciplini:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalità di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le necessarie disposizioni transitorie connesse con la soppressione del Pubblico registro cinematografico;

d) i criteri per la determinazione delle tariffe.

4. Le tariffe relative alla iscrizione delle opere, della trascrizione e delle certificazioni sono fissate con decreto del

Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, tenendo conto degli elementi di costo segnalati dalla SIAE e verranno annualmente aggiornate secondo l'indice generale ISTAT.

5. La SIAE comunicherà bimestralmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione, la distribuzione, l'importazione ed esportazione di opere filmiche.

ART. 21.

(Tutela del diritto di autore).

1. L'accesso alla garanzia di cui all'articolo 12 da parte di imprese produttrici o distributrici è subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera, così come individuati dalla vigente legislazione in materia, di una quota del 5 per cento dei proventi di propria spettanza, per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 22.

(Agevolazioni fiscali sugli investimenti nel settore cinematografico).

1. La parte non superiore al 70 per cento degli utili dichiarati da imprese operanti sia nel settore cinematografico sia in settori diversi, che abbiano la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 132, e 18, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impiegata rispettivamente: nella produzione e distribuzione di nuovi film nei quali i fattori nazionali concorrano per almeno il 70 per cento al costo complessivo del-

l'opera; in attività ed opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale; in opere di ristrutturazione, miglioramento tecnologico e rinnovo delle sale di pubblico esercizio cinematografico, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR.

2. L'agevolazione compete fino alla concorrenza del costo dei film, delle attività e delle opere previsti nel comma 1, non può eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte degli utili che si intende investire ed il piano degli investimenti, ed i film, le attività e le opere debbono essere iniziati entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e conclusi entro due anni dalla data di inizio, termini risultanti e comprovati mediante idonea documentazione.

3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per il periodo di tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono prorogate per pari durata le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

CAPO VII

PROMOZIONE ALL'ESTERO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ART. 23.

*(Coproduzione cinematografica
con imprese estere).*

1. Nell'ambito del fondo per il credito agevolato sugli investimenti possono essere concessi mutui per la realizzazione e diffusione di opere filmiche prodotte e distribuite in comune da imprese italiane ed imprese straniere secondo i criteri e le modalità previsti in appositi accordi internazionali di reciprocità stipulati dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'esistenza di accordi internazionali non è richiesta se l'impresa estera ha la na-

zionalità in un Paese appartenente alla Comunità economica europea.

2. Il mutuo per la coproduzione non può eccedere il 90 per cento del costo dei componenti nazionali a carico dell'impresa nazionale di produzione e la quota di partecipazione finanziaria a carico del coproduttore italiano non può essere inferiore al 20 per cento né superiore al 60 per cento del costo complessivo. Per la distribuzione delle opere in Paesi diversi da quelli di appartenenza dei coproduttori, il mutuo è pari all'80 per cento del costo di edizione e di lancio e delle spese di doppiaggio e sottotitolaggio.

3. Una quota non superiore al 10 per cento della disponibilità annuale del fondo per il credito agevolato sugli investimenti riservato alla produzione e distribuzione può essere inoltre utilizzata per la partecipazione finanziaria ad iniziative comuni assunte con Paesi appartenenti alla Comunità economica europea per la produzione e distribuzione di opere filmiche di elevato impegno industriale e spettacolare.

ART. 24.

(Interventi a favore di programmi promozionali e di diffusione all'estero).

1. Sul fondo per il credito agevolato sugli investimenti è riservata una quota non inferiore al 10 per cento dell'importo destinato alla distribuzione per la concessione di mutui biennali, di importo fino al 70 per cento dei costi, al tasso agevolato di cui all'articolo 7, comma 6, a favore di società a partecipazione statale e consorzi di imprese di esportazione di prodotti filmici, per stampa, sottotitolaggio o doppiaggio, pubblicità ed attività promozionali collegate con la commercializzazione all'estero di opere filmiche nelle quali i componenti nazionali concorrono al costo complessivo dell'opera in misura superiore al 70 per cento. Ai sensi dell'articolo 11 il mutuo può essere concesso fino all'80 per cento dei costi in caso di opere in possesso di attestato di qualità ed il suo ammortamento beneficia

della garanzia di cui all'articolo 12 fino al 20 per cento dell'ammontare del mutuo stesso.

2. Limitatamente ai casi di insolvenza giuridicamente dichiarati o di casi di forza maggiore accertati tramite le autorità consolari italiane all'estero, il buon fine dei contratti di vendita all'estero di film nazionali può essere assistito fino al 50 per cento del loro ammontare dalla garanzia di cui all'articolo 12.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 25.

(Norme di attuazione).

1. I film aventi i requisiti di cui alla presente legge, la cui lavorazione risulti iniziata prima della sua entrata in vigore, sono dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche e integrazioni.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, godono, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, dei suddetti benefici secondo le modalità prescritte dalla medesima legge.

3. I comitati e le commissioni previsti dal Titolo X della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modifiche e integrazioni, rimangono in carica anche dopo l'entrata in vigore della presente legge fino al compimento dei rispettivi adempimenti.

4. I fondi speciali istituiti presso la SACC della Banca nazionale del lavoro sono messi in liquidazione fatte salve le operazioni in corso. I relativi stanziamenti confluiscono nel fondo per il credito agevolato sugli investimenti.

5. Con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione della legge stessa. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, nell'emanare le suddette norme di attuazione, terrà conto dell'esigenza di assicurare un coordinamento dell'attività promozionale all'estero con la parallela attività svolta dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio con l'estero. I decreti ministeriali ed interministeriali aventi contenuto regolamentare sono adottati con le procedure dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, può, con propri decreti, modificare i criteri e le modalità fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purché le modifiche non contrastino con i principi della presente legge.

7. Il Ministro del turismo e dello spettacolo comunica il contenuto delle modifiche di cui al comma 6 e le esigenze che le hanno determinate, al Parlamento nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

8. Ai fini degli interventi finanziari di cui alla presente legge le imprese dei Paesi della Comunità economica europea che abbiano sede in Italia ed i cittadini comunitari sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani nei termini e tempi indicati dalla normativa comunitaria così come recepita dallo Stato italiano; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dalla presente legge si applicano gli articoli 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni.

9. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute, pena la decadenza dalle agevolazioni stesse, a

consegnare alla cineteca nazionale, in deposito perpetuo gratuito, una copia nuova del film per il quale le agevolazioni sono state concesse, conforme alla copia campione. Qualora l'intervento sia assistito dalla garanzia di cui all'articolo 12, l'impresa produttrice è tenuta a consegnare anche un controtipo del negativo.

10. L'erogazione del premio di cui all'articolo 15 è condizionata alla realizzazione da parte dell'impresa produttrice di una duplicazione del negativo originale su apposito materiale di preservazione, secondo le caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato tecnico-consultivo, da consegnare in deposito perpetuo gratuito alla cineteca nazionale. Il costo di tale duplicazione è a carico dell'intero importo del premio di qualità. L'impresa produttrice è esonerata dalla consegna del controtipo di cui al comma 9.

11. Restano in vigore le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, gli abbuoni di imposta di cui al primo comma dell'articolo 6 della stessa legge così come modificato dalla legge 17 febbraio 1982, n. 43, al secondo comma dello stesso articolo, nonché al terzo comma dell'articolo 9 per i film che ottengano l'attestato di qualità.

ART. 26.

(Intervento finanziario dello Stato).

1. A tutte le spese previste nella presente legge si provvede nell'ambito della quota del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 4.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22, si provvede mediante l'istituzione di una speciale imposta sulla trasmissione di opere cinematografiche di lungometraggio dovuta da ogni emittente televisiva in ragione di lire 80 mila per ogni minuto di trasmissione circolare o via cavo che interessi l'intero territorio nazionale, percentualizzate rispetto all'area di utenza illuminata dall'emittente, ridotte a lire 50 mila per

le opere di produzione nazionale o CEE ed a lire 20.000 per le opere in possesso di attestato di qualità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le norme di disciplina per l'istituzione della presente imposta e le relative sanzioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 27.

(Sospensione e revoca dei benefici e delle agevolazioni).

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono sospese per quei beneficiari che siano rinviati a giudizio per reati puniti dall'ordinamento vigente con pene superiori a un anno e connessi all'opera filmica assistita dalle agevolazioni stesse.

2. I benefici e le agevolazioni vengono definitivamente revocati e le corrispondenti somme eventualmente già percepite debbono essere restituite con interessi al Ministero erogante qualora il procedimento di cui al comma 1 si chiuda con sentenza di condanna passata in giudicato.

ART. 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.